INFORMAZIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla sospensione di concessioni tariffarie e all'aumento dei dazi doganali applicabili alle importazioni di taluni prodotti provenienti dagli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 28 e 111,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Visti gli accordi tariffari conclusi il 7 marzo 1962 tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Uniti d'America,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che gli Stati Uniti d'America hanno deciso di aumentare a decorrere dal 17 giugno 1962 i dazi doganali sulle importazioni di tappeti tessuti e di talune categorie di vetro, in virtù dell'articolo XIX dell'Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio; che tale aumento lede gravemente gli interessi delle industrie della Comunità Economica Europea per la quale l'esportazione negli Stati Uniti d'America di tali prodotti rappresenta un mercato importante e tradizionale;

Considerando che tale aumento rompe l'equilibrio delle concessioni stabilito con gli accordi tariffari conclusi il 7 marzo 1962 tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Uniti d'America;

Considerando che le consultazioni avute con gli Stati Uniti d'America nell'ambito dell'articolo XIX dell'Accordo Generale sulle tariffe doganali e sul Commercio non sono sboccate in un accordo sulle misure prese dagli Stati Uniti;

Considerando che la Comunità, per ristabilire l'equilibrio degli accordi tariffari suddetti fino alla conclusione di un accordo tra gli Stati Uniti e la Comunità che permetta di eliminare gli effetti dannosi delle misure prese, deve pertanto sospendere, in conformità con l'articolo XIX dell'Accordo Generale, l'applicazione al commercio degli Stati Uniti di concessioni tariffarie sostanzialmente equivalenti all'aumento deciso, e deve aumentare i dazi della tariffa doganale comune applicabili all'importazione di taluni prodotti provenienti dagli Stati Uniti,

HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'applicazione delle concessioni fatte agli Stati Uniti e contenute nell'Allegato I della presente decisione è sospesa nei confronti di tale paese.

Articolo 2

La tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea per le importazioni provenienti dagli Stati Uniti è modificata conformemente alle indicazioni contenute nell'Allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore dopo la fine di un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data in cui le Parti contraenti dell'Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio avranno ricevuto la notifica di un preavviso scritto conformemente alle disposizioni dell'articolo XIX, paragrafo 3 a) dell'Accordo Generale.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 e 5 giugno 1962.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE de MURVILLE

ALLEGATO I

T.E.C.	Prodotto	Aliquota TEC iniziale	Aliquota TEC negoziata
39.02 B I a)	Polietilene	20 %	20 %
39.02 B VI a)	Polistirene	20 %	20 %
51.04 A	Tessuti sintetici	21 %	17 %
51.04 B	Tessuti artificiali	20 %	16 %
32.09 A II	Vernici e pitture	19 %	15 %

ALLEGATO II

T.E.C.	Prodotto	Aliquota TEC iniziale	Aliquota applicabile alle importazioni dagli Stati Uniti
39.02 B I a)	Polietilene	20 %	40 %
39.02 B VI a)	Polistirene	20 %	40 %
51.04 A	Tessuti sintetici	21 %	40 %
51.04 B	Tessuti artificiali	20 %	40 %

DECISIONE

dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa all'applicazione integrale dei tassi della tariffa doganale comune alle importazioni di taluni prodotti provenienti dagli Stati Uniti d'America

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA RIUNITI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 24;

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea;

Vista la decisione del Consiglio della Comunità Economica Europea del 5 giugno 1962 relativa alla sospensione di concessioni tariffarie e all'aumento dei dazi doganali applicabili alle importazioni di taluni prodotti provenienti dagli Stati Uniti d'America;

HANNO PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

A decorrere dal 1º agosto 1962 gli Stati membri applicano integralmente le aliquote della Tariffa doganale comune previste dall'allegato II alla decisione del Consiglio del 5 giugno 1962 all'importazione in provenienza dagli Stati Uniti d'America dei prodotti contemplati dalle voci di cui all'elenco suddetto.

Articolo 2

La presente decisione, inserita nel processo verbale del Consiglio, sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

I Governi degli Stati membri comunicheranno al Segretariato Generale del Consiglio, entro il termine di un mese, se le loro legislazioni interne richiedono procedure per l'applicazione della presente decisione; se necessario, notificheranno senza indugio l'adempimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, il 4 e 5 giugno 1962.